

STUDIO LEGALE BAREGI

56125 Pisa Via San Martino n.30
Tel. 05049138 – 3493643362 Fax 050502703
studiolegalebaregi@virgilio.it – fbaregi@tiscali.it
francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it

Avv. Francesca Baregi
Patrocinate in Cassazione

Avv. Catia Pierattini
Avv. Gabriella Cirillo
Avv. Barbara Giubbolini
Avv. Marta Galeotti

Spett.le
Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca
pec: urp@postacert.istruzione.it
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex artt. 41, comma 4 c.p.a. e art. 49, comma 3 c.p.c.

**mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca in
ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con Decreto Presidenziale n.
775/2021, nell'ambito del ricorso n. 4112/2021**

Nell'interesse dei Sig.ri

CHIARA GALAZZO nata a Ragusa il 26.07.1984 residente in Via G.M. Giulietti n. 10, San Giuliano
Terme c.f. GLZCHR84L66H163X

LORENZO MARCIANTE nato a Sciacca il 15.09.1990 residente in Via Verona n. 23, Sciacca c.f.
MRCLNZ90P15I533J

ALICE NELLI nata a Volterra il 04.08.1990 residente in Via Don Minzoni n. 39, Volterra c.f.:
NLLLCA90M44M126C

PATRIZIA ESPOSITO nata a Copertino il 28.10.1981 residente in Via Benedetto Croce n. 68, Lecce
c.f. SPSPRZ81R68C978H

ELISA PAPINI nata a Livorno il 16.01.1979, residente in Via Guglielmo Micheli n.27, Livorno c.f.
PPNLSE79A56E625Q

ALICE BONDI nata a Livorno il 20.02.1984 residente in Via G. Byron n. 62, Livorno c.f. BNDLCA84B60E625W

ELISA GIATTI nata a Carrara il 29.02.1984 residente in Via Ilice n. 27, Carrara c.f. GTTLSE84B69B832X

FRANCESCA PAGLIARI nata a Lucca il 13.12.1993 residente in Via di Traversa Terza di Viale G. Puccini n. 85, Lucca c.f. PGLFNC93T53E715V

VERONICA PILLONI nata a Livorno il 16.12.1988 residente in Via Siepi n. 52, Livorno c.f. PLLVNC88T56E625A

ILARIA FARAONI nata Pontedera il 19.04.1979 residente in Via Pesco n.43, Santa Maria a Monte c.f. FRNLRI79D59G843Q

FEDERICO SABATINI nato a Pisa il 18.07.1985 residente in Via Dell'Uliveta n.56, Livorno c.f. SBTFR85L18G702O

GALATI MADDALENA nata a Soriano Calabro il 06.03.1986 residente in Via Benvenuto Cellini n.1/e, San Giuliano Terme c.f. GLTMDL86C46I854E

CHIARA CECCHERINI nata a Pisa il 02.09.1986, residente in Via della Maddaleba n. 20, Livorno c.f. CCCCHR86P42G702J

ROBERTA MENCONI nata a Carrara il 02.04.1969 residente in Viale XX Settembre n. 1G, Carrara c.f. MNCRR86D42B832S

LAURA DI CENSO nata a Livorno il 03.06.1970 residente in Via Masaccio n. 10, Livorno c.f. DCNLRA70H43E625X

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Francesca Baregi (C.F. BRGFNC58P53A657C), ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Pisa, Via San Martino n.30

contro

- Ministero dell' Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore pro tempore

- La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti

In ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 775/2021 nell'ambito del ricorso n. 4112/2021

SI INDICA

1- Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del registro generale del ricorso:

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZIONE SESTA, ROMA, R.G. 4112/2021

2- Nome dei ricorrenti appellanti:

CHIARA GALAZZO (GLZCHR84L66H163X); **LORENZO MARCIANTE** (MRCLNZ90P15I553J); **ALICE NELLI** (NLLLCA90M44M126C); **PATRIZIA ESPOSITO** (SPSPRZ81R68C978H); **ELISA PAPINI** (PPNLSE79A56E625Q); **ALICE BONDI** (BNDLCA84B60E625W); **ELISA GIATTI** (GTTLSE84B69B832X); **FRANCESCA PAGLIARI** (PGLFNC93T53E715V); **VERONICA PILLONI** (PLLVNC88T56E625A); **ILARIA FARAONI** (FRNLRI79D59G843Q); **FEDERICO SABATINI** (SBTFR85L18G702O); **MADDALENA GALATI** (GLTMDL86C46I854E); **CHIARA CECCHERINI** (CCCCHR86P42G702J); **ROBERTA MENCONI** (MNCRR69D42B832S); **LAURA DI CENSO** (DCNLRA70H43E625X)

3- Amministrazione Intimata:

- **Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato
- **Università degli Studi di Pisa** in persona del Rettore pro tempore
- **La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020**, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti

4- Almeno 3 controinteressati:

- **Sig.ra Giulia Scarpone** c.f. SCRGLI84P58M126P
- **Sig.ra Melania Gliozzi** c.f. GLZMLN74M46G702I
- **Sig.ra Giovanna Tennirelli** c.f. TNNGNN73E52D612T
- **Sig.ra Roberta Chiavistelli** c.f. CHVRRT75E66E625W

5- estremi dei provvedimenti impugnati:

Sentenza Tar Toscana (sezione prima) n. 297/2021(NRG 57/2021)

6- sunto dei motivi di ricorso

I. Illegittimità della sentenza n. 297/2021 per violazione dell'art. 27 c.p.a.

Il combinato disposto degli artt. 27, 41 comma 2 e 49 c.p.a. si risolve nella regola per cui il giudizio è correttamente instaurato con la notifica del ricorso all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei soggetti controinteressati, salvo che il Giudice ritenga necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati ai quali il ricorso non sia stato notificato. I controinteressati nel processo amministrativo sono parti solo eventuali, soprattutto allorchè non siano facilmente individuabili, configurandosi della qualità con il concorso dell'elemento formale, ossia l'immediata individuabilità del soggetto, e di quello sostanziale, la sussistenza di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato. La qualità di controinteressato è correlata ai vantaggi e benefici che un soggetto può trarre dal provvedimento amministrativo impugnato, che appalesino un interesse legittimo speculare a quello del ricorrente che assume di essere stato leso dal provvedimento.

Il ricorso proposto dagli odierni appellanti era finalizzato all'ammissione ad una prova orale intermedia della selezione, avente ad oggetto l'annullamento del Giudizio di non ammissione sepresso dalla Commissione Giudicatrice, di talchè, ove il giudizio avesse avuto esito positivo, avrebbe solo viziato, e non caducato la procedura concorsuale. Pertanto, al momento del deposito del ricorso, il contraddittorio

era già integro, non sussistendo prima della formazione della graduatoria finale situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista ai ricorrenti.

II. Illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza della sentenz n. 297/2021 per violazione dell'art. 41 commi 2 e 4 cpa

La Sentenza appellata non risponde alla verità processuale ed agli accadimenti relativi.

Invero Il Tar Toscana dichiara improcedibile il ricorso in primo grado ritenendo tardiva l'attività di notifica espletata successivamente alla prima udienza celebratasi in data 10 febbraio 2020, ritenendola non completa e fuori termine.

La realtà è diversa. All'udienza del 10 febbraio 2020, lo scrivente Procuratore, avendo effettuato tardivamente l'autorizzata notifica per pubblici proclami, riferiva come avesse avuto contezza del relativo decreto di autorizzazione a termine per la notifica ormai spirato e non avendo potuto ottemperare all'ordine di notifica ad ulteriori 4 controinteressati – non essendone riuscita a reperire I nominativi- avendo ricevuto un avviso di deposito totalmente fuorviante per le ragioni articolate nel terzo motivo del ricorso in appello.

All'udienza del 10 febbraio il Tar rinviava ad un'udienza successiva, fissata alla data del 24 febbraio, per il completamento delle notifiche. Espletata l'attività di notifica in ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio in questione, e depositate le relative prove entro la data di udienza, all'udienza del 24 febbraio il Tar dichiarava improcedibile il ricorso ritenendo scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio – come se non ci fosse stata remissione in termini- e ritenendo l'attività di notifica effettuata in seguito irrilevante, non essendosi perfezionata solo una delle notifiche ai 4 controinteressati (per cambio di residenza) e non contenendo la notifica per pubblici proclami il sunto dei motivi, bensì il testo del ricorso.

III. Ingiustizia e irragionevolezza della sentenza per violazione dell'art. 33 comma 3 cpa e art. 37 cpa

Il decreto n. 29/2021 con cui il Tar Toscana autorizzava la notifica per pubblici proclami e irragionevolmente ordinava anche la notifica ad ulteriori 4 soggetti controinteressati veniva comunicato con la seguente modalità: comunicazione via pec da parte della segreteria del Tar in data 15 gennaio 2021, dell'avviso di deposito decreto cautelare, precisamente *“si comunica che in data 15.01.2021 è stato depositato presso questa segreteria il decreto cautelare n. 29/2021 con il seguente esito: accoglie respinge fissa camera di consiglio al 10.02.2021”*. La scrivente Procuratrice, dall'indicazione testuale dell'esito, non poteva dedurre che il decreto contenesse altresì l'ordine di integrazione del contraddittorio, riferendosi apparentemente solo all'istanza cautelare avanzata con il ricorso, e dunque non provvedeva tempestivamente a prendere visione del testo integrale del decreto, nel quale invece veniva previsto anche un termine perentorio per l'esecuzione dell'ordine, il cui mancato rispetto, a detta del Tar, è stata causa della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

L'improcedibilità quale effetto della mancata integrazione del contraddittorio presuppone che l'ordinanza con la quale è stata autorizzata l'integrazione dello stesso sia stata regolarmente comunicata e ricevuta a mezzo pec all'indirizzo al quale il difensore ha dichiarato nel ricorso introduttivo, di voler ricevere le comunicazioni di segreteria.

SI CHIEDE

- di pubblicare sul sito WEB del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca la presente istanza/avviso ed i relativi allegati
- di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione

SI AVVISA CHE

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4112/2021) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso in appello al Consiglio di Stato
- 2) Sentenza Tar Toscana n. 297/2021 del 24.02.2021
- 3) Decreto Presidenziale n. 775/2021 del 104.05.2021

Pisa, lì 07.05.2021

Avv. Francesca Baregi